



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 02.04.2001
COM(2001) 180 definitivo

CORRIGENDUM

Annule et remplace la page 4 du document
COM(2001) 180 final du 30.03.2001. L'adresse
internet change dans les 11 versions linguistiques.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**sull'esecuzione delle misure transitorie per l'introduzione dell'euro
nella politica agricola comune**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sull'esecuzione delle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune

INDICE

Introduzione.....	3
1. Compensazione concernente le rivalutazioni sensibili.....	5
2. Compensazioni concernenti le riduzioni del tasso applicato agli " <i>aiuti diretti</i> "	6
3. Misure adottate dagli Stati membri	7
4. Redditi.....	11
4.1. Precedenti.....	11
4.2. Ipotesi di lavoro	12
4.3. Osservazioni generali.....	13
4.4. Osservazioni dettagliate.....	14
5. Aspetti di bilancio	16
5.1. Aiuti compensativi agromonetari.....	16
5.2. Doppio tasso.....	16
6. Altri aspetti.....	16
6.1. Fatti generatori	16
6.1.1. Aspetti generali	16
6.1.2. Modifica del fatto generatore per gli " <i>aiuti diretti</i> "	18
6.2. Criteri dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2799/98.	19
6.3. Cause promosse davanti alla Corte di giustizia.....	20
6.3.1. Causa C -100/99	20
6.3.2. Causa C -403/99.....	20
6.4. Dracma greca	20
7. Conclusione.....	20

INTRODUZIONE

La presente relazione fa seguito alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro¹. Il suddetto articolo stabilisce che la Commissione deve presentare al Consiglio, entro il 31 marzo 2001, una relazione sull'esecuzione delle misure transitorie. La relazione tiene altresì conto della dichiarazione della Commissione trascritta nel verbale della riunione del Consiglio del 15 dicembre 1998², secondo la quale nel presente documento verrà presa in esame soprattutto l'incidenza delle misure transitorie sui redditi degli agricoltori.

Il quadro giuridico delle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune, previste dal regolamento (CE) n. 2800/98, è completato dal regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro³, nonché dai regolamenti della Commissione del 22 dicembre 1998, ovvero il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo⁴ e il regolamento (CE) n. 2813/98 recante modalità d'applicazione relative alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune⁵.

La relazione si concentra innanzitutto sull'esecuzione di tali disposizioni transitorie, seguendo la stessa struttura della normativa agromonetaria. Viene operata una netta distinzione tra gli eventuali effetti dell'introduzione dell'euro sui prezzi, da un lato, e sugli "aiuti diretti", dall'altro. In secondo luogo, vengono analizzati gli interventi promossi dagli Stati membri in vista della concessione delle diverse compensazioni agromonetarie previste da tali disposizioni transitorie. In seguito, viene presa in esame l'incidenza delle suddette misure sui redditi degli agricoltori e sul bilancio, mentre la parte finale della relazione si concentra sui seguenti aspetti:

- criteri relativi alla situazione di mercato;
- definizione di alcuni fatti generatori;
- cause promosse dall'Italia e
- partecipazione della dracma greca all'euro a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Nella penultima relazione della Commissione sul regime agromonetario del mercato unico⁶, è stato eseguito uno studio approfondito degli eventuali effetti economici del regime agromonetario, soprattutto sugli scambi e sui prezzi. I risultati di tale studio hanno dimostrato che il regime agromonetario, caratterizzato da divari monetari⁷ relativamente significativi e durevoli, non ha avuto conseguenze negative per i mercati.

¹ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 8.

² 14.127/98 del Segretariato del Consiglio.

³ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁴ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁵ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 48.

⁶ COM(96) 636 def. del 6.12.1996.

⁷ Il concetto di 'divario monetario' è così definito dal regolamento (CEE) n. 3813/1992: la percentuale del tasso di conversione agricolo che rappresenta la differenza tra quest'ultimo e il tasso rappresentativo di mercato.

Il regime agromonetario dell'euro è caratterizzato, almeno per le monete partecipanti, dall'assenza totale di un regime agromonetario. Per le monete non partecipanti, i divari monetari sopramenzionati sono limitati alla differenza tra due fissazioni dei tassi di cambio da parte della BCE. Tale differenza è contenuta e nel 1999 ha superato soltanto nove volte il valore di un punto in valore assoluto.

Se non si è riusciti a dimostrare l'esistenza di effetti economici derivanti da un regime agromonetario caratterizzato da divari monetari talvolta significativi e durevoli, sembra lecito concludere che è impossibile rilevare effetti economici causati da un regime agromonetario caratterizzato dall'assenza di qualsiasi divario. Da un esame del numero di animali e delle superfici dei seminativi, sembra che l'introduzione dell'euro non abbia prodotto variazioni anormali.

Se fossero intervenute modifiche nel profilo dei cambi a seguito dell'introduzione dell'euro, esse avrebbero dovuto essere legate a fattori di tipo non agromonetario, ad esempio alla competitività. È per tale motivo che il capitolo "cambi" non figura nella presente relazione.

I testi degli allegati citati nella presente relazione sono contenuti in un documento unicamente disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/agriculture/markets/euro/index_it.htm

1. COMPENSAZIONE CONCERNENTE LE RIVALUTAZIONI SENSIBILI

Il diritto a un aiuto compensativo può essere esercitato *qualora per uno Stato membro il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale il 1° gennaio 1999 subisca una rivalutazione sensibile rispetto al tasso di conversione agricolo vigente il 31 dicembre 1998* (articolo 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2800/98).

Per rivalutazione sensibile, all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2800/98, viene fornita la seguente definizione:

"una riduzione del tasso di conversione applicabile il 1° gennaio 1999 superiore, in valore assoluto, a ciascuna delle differenze tra il livello di tale tasso e il livello più basso dei tassi di conversione applicabili:

- *durante gli ultimi dodici mesi e*
- *tra ventiquattro e più di dodici mesi prima e*
- *tra trentasei e più di ventiquattro mesi prima.*

Le differenze relative al secondo e terzo trattino sono prese in considerazione in misura pari a due terzi e, rispettivamente, un terzo del loro valore".

Nel suddetto regolamento viene altresì fornita la definizione di percentuale di sensibilità: *"la differenza tra, da un lato, il limite che contraddistingue le rivalutazioni sensibili da quelle non sensibili e, dall'altro, il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale il 1° gennaio 1999⁸. Tale differenza è espressa in percentuale del limite in parola".*

Il calcolo dei tassi limite per le diverse monete dell'Unione europea e il calcolo della percentuale di sensibilità sono rispettivamente descritti nell'**ALLEGATO I** e nell'**ALLEGATO II**.

Sulla base dei tassi applicabili il 1° gennaio 1999 possono essere formulate tre ipotesi relative ai prezzi istituzionali:

- un aumento dei prezzi,
- una riduzione non sensibile dei prezzi,
- una riduzione sensibile dei prezzi.

Un aumento dei prezzi istituzionali, a seguito dei tassi applicabili il 1° gennaio 1999, è stato rilevato in Svezia (+1,206%) e nel Regno Unito (+3,226%). Tuttavia, non si è trattato di un aumento durevole, poiché durante il 1999, i tassi di cambio della lira sterlina e della corona svedese si sono rivalutati di una decina di punti percentuale rispetto all'euro. L'evoluzione del tasso di cambio delle quattro monete non partecipanti alla moneta unica è descritta nell'**ALLEGATO III**.

⁸ Il tasso di cambio applicabile il 1° gennaio 1999 è quello fissato dalla Banca centrale europea il 4 gennaio 1999 (cfr. articolo 9 del regolamento (CE) n. 2813/98).

Una riduzione non sensibile dei prezzi istituzionali, a seguito dei tassi applicabili il 1° gennaio 1999, è stata registrata in nove Stati membri: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Per ciascuna delle monete interessate, il tasso applicabile il 1° gennaio 1999 è risultato superiore al tasso limite, escludendo in tal modo la possibilità di compensazioni agromonetarie. La riduzione dei prezzi è compresa tra l'1,172% (Spagna) e il 3,414% (Grecia). Tenendo conto del fatto che il valore del tasso è fisso per otto dei nove Stati membri sopramenzionati, tale riduzione del tasso può essere considerata durevole. La variazione del tasso di cambio della dracma nel corso del 1999 è talmente esigua, rispetto al valore constatato il 1° gennaio 1999, che può essere tratta la stessa conclusione.

Una riduzione sensibile dei prezzi istituzionali, a seguito dei tassi applicabili il 1° gennaio 1999, è stata rilevata per la Danimarca, la Finlandia, la Francia e l'Italia. Tale riduzione oscilla tra l'1,386% (Finlandia) e l'1,953% (Francia). Sebbene il tasso applicabile il 1° gennaio 1999 risulti inferiore al tasso limite, la percentuale di sensibilità per ciascuna di tali monete è rimasta inferiore alla franchigia del 2,6%. Tenendo conto di tale franchigia, non è stato quindi possibile accordare alcuna compensazione agromonetaria.

In sintesi, le disposizioni relative alle rivalutazioni sensibili di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2800/98 non hanno potuto essere applicate. Ne consegue che il nuovo metodo di finanziamento degli aiuti compensativi (il contributo comunitario ammonta al 50% degli importi effettivamente versati) non può essere valutato.

2. COMPENSAZIONI CONCERNENTI LE RIDUZIONI DEL TASSO APPLICATO AGLI "AIUTI DIRETTI"

Esiste il diritto all'aiuto compensativo *se il tasso applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore è inferiore al tasso applicabile precedentemente* (articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2800/98). *Tuttavia non può essere concessa alcuna compensazione agromonetaria se è stato applicato, nei ventiquattro mesi precedenti la decorrenza degli effetti del nuovo tasso, un tasso inferiore a quest'ultimo* (articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2799/98).

Gli aiuti diretti interessati dalla normativa agromonetaria sono descritti nell'**ALLEGATO IV**. Le date dei fatti generatori di tali aiuti sono le seguenti:

- 1° gennaio 1999 per i premi per i bovini e le misure a vocazione strutturale o ambientale;
- 3 gennaio 1999 per i premi per gli ovini;
- 1° luglio 1999 per gli aiuti ai seminativi, ai legumi da granella e al luppolo;
- 1° agosto 1999 per gli aiuti al lino e alla canapa; e
- 1° settembre 1999 per gli aiuti al riso e alle uve secche.

Gli Stati membri per i quali è stata fissata una compensazione agromonetaria per le misure il cui fatto generatore interviene il 1° gennaio e il 3 gennaio 1999 sono i seguenti: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo e Regno Unito. L'entità della riduzione varia tra l'1,224% (UEBL) e il 9,091% (Regno Unito).

Gli Stati membri per i quali è stata fissata una compensazione agromonetaria per le misure il cui fatto generatore interviene il 1° luglio 1999 sono quelli sopraelencati e la Svezia. L'aggiunta della Svezia è dovuta alla rivalutazione della corona svedese constatata dal 1° gennaio 1999. Il tasso di riduzione oscilla tra l'1,224% (UEBL) e il 16,180% (Regno Unito).

Gli Stati membri per i quali è stata fissata una compensazione agromonetaria per le misure il cui fatto generatore interviene il 1° agosto e il 1° settembre 1999 sono quelli sopraelencati, più la Spagna. La Spagna è stata aggiunta all'elenco poiché il tasso limite della peseta differisce da quello valido per altri fatti generatori. L'entità della riduzione varia tra l'1,172% (Spagna) e il 14,930% (Regno Unito).

I dettagli relativi al calcolo delle percentuali di riduzione sono descritti nell'**ALLEGATO II**.

Gli aiuti compensativi ai produttori sono stati fissati in conformità delle disposizioni di cui al punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 2799/98. L'aiuto compensativo corrisponde quindi all'importo delle spese constatate durante l'anno civile precedente alla data del fatto generatore moltiplicato per il tasso di riduzione sopramenzionato.

La constatazione di tali spese non ha creato alcun problema di particolare rilievo. Occorre tuttavia segnalare che è stato necessario seguire un approccio forfettario per le misure di cui al regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole⁹. Infatti, per alcune misure strutturali nelle zone degli obiettivi 1 e 6, le dichiarazioni delle spese degli Stati membri sono complessivamente pari alle spese relative all'obiettivo interessato. Nessuna distinzione viene effettuata in funzione delle diverse misure. È stata stimata la quota delle spese nelle suddette zone nell'ambito del regolamento (CE) n. 950/97. I calcoli delle spese relative al 1998 a titolo del regolamento (CE) n. 950/97 sono descritti in dettaglio nell'**ALLEGATO V**.

Gli importi massimi degli aiuti compensativi derivanti dai tassi applicabili il 1° e il 3 gennaio 1999, il 1° luglio 1999, il 1° agosto 1999 e il 1° settembre 1999 sono stati fissati rispettivamente dai seguenti regolamenti della Commissione: (CE) n. 755/1999¹⁰, (CE) n. 1639/1999¹¹, (CE) n. 2200/1999¹² e (CE) n. 2206/1999¹³. Per una sintesi dei diversi importi massimi si rimanda all'**ALLEGATO VI**.

3. MISURE ADOTTATE DAGLI STATI MEMBRI

Gli Stati membri trasmettono la richiesta di autorizzazione di aiuto transitorio entro la fine del terzo mese successivo alla rivalutazione sensibile o alla riduzione degli "aiuti diretti". La Commissione valuta tali richieste in conformità della procedura prevista dall'articolo 88, paragrafo 3 del trattato e dalle disposizioni dei regolamenti agromonetari. In tal modo, la Commissione dispone di un termine di due mesi per emettere un parere sulle richieste di aiuto presentate dagli Stati membri (eventualmente prorogabile in caso di richieste incomplete o incorrette).

⁹ GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

¹⁰ GU L 98 del 13.4.1999, pag. 8.

¹¹ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 33.

¹² GU L 268 del 16.10.1999, pag. 8.

¹³ GU L 269 del 19.10.1999, pag. 3 + rettifica GU L 275 del 26.10.1999, pag. 34.

La Commissione esamina tali richieste in funzione di quattro criteri principali:

- l'importo proposto dallo Stato membro non deve superare il limite massimo stabilito;
- l'aiuto compensativo dev'essere concesso mediante versamenti complementari ai beneficiari degli aiuti diretti;
- gli Stati membri non possono imporre condizioni circa l'impiego dell'aiuto;
- nell'ambito di un determinato settore, l'erogazione dell'aiuto non può alterare le condizioni di concorrenza in misura contraria al comune interesse.

Nel corso del 1999 (e all'inizio del 2000), la Commissione ha ricevuto e approvato 22 piani di concessione di aiuti transitori agromonetari. Malgrado le notevoli differenze in termini di qualità e ricchezza di dettagli, tutti gli Stati membri interessati (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Spagna, Svezia e Regno Unito) hanno rispettato i termini previsti per la presentazione dei piani rispettivi.

Alcuni Stati membri hanno deciso di presentare le richieste in funzione del tipo di misura (ad esempio, il Regno Unito ha presentato sette piani), mentre altri Stati membri hanno presentato un piano unico per tutti i tipi di aiuto (ad esempio, la Francia e l'Italia).

La maggior parte dei piani presentati alla Commissione non ha creato particolari problemi per l'esame comunitario. Infatti, la condizione che obbliga gli Stati membri a concedere l'aiuto mediante versamenti complementari ai beneficiari di "aiuti diretti" della PAC lascia loro un margine di manovra ristretto per decidere circa la distribuzione dell'aiuto. Tuttavia, durante l'analisi dei piani sono emerse due difficoltà di ordine generale: la globalizzazione e il trattamento degli aiuti strutturali e ambientali.

Per quanto concerne la globalizzazione, un certo numero di Stati membri ha chiesto alla Commissione di verificare il rispetto degli importi massimi da concedere, non a livello di ciascuna misura bensì a livello di settore. Ciò significherebbe, ad esempio che la Commissione verifica il rispetto dei limiti massimi a livello di importo complessivo degli aiuti per il settore bovino, invece di esaminare separatamente gli importi dei premi per la vacca nutrice, per la vacca nutrice obiettivo 1, per i bovini maschi, per l'estensivazione e per la destagionalizzazione. Tenuto conto del fatto che tali premi sono destinati a diversi tipi di produttori, situati in regioni differenti, e al fine di rispettare il principio secondo il quale gli aiuti agromonetari devono essere neutri sul piano della concorrenza, la Commissione ha respinto in generale la globalizzazione. A titolo eccezionale, la Commissione ha accettato di globalizzare i 12 aiuti diversi che possono essere concessi nel quadro del regime per i seminativi, soprattutto allo scopo di neutralizzare gli effetti dell'aumento della percentuale di ritiro obbligatorio dal 5% nel 1998 al 10% nel 1999.

Per quanto riguarda le azioni strutturali [indennità compensative e aiuti all'insediamento di giovani agricoltori (regolamento (CE) n. 950/97)], le misure di pensionamento anticipato [(regolamento (CEE) n. 2079/92)¹⁴] e gli interventi agroambientali [(regolamento (CEE) n. 2078/92)¹⁵], le difficoltà incontrate (a livello di Commissione e di Stati membri) vertono sulla definizione delle misure che possono formare oggetto di un aiuto transitorio

¹⁴ GUL 215 del 30.7.1992, pag. 91.

¹⁵ GUL 215 del 30.7.1992, pag. 85.

agromonetario. Infatti, le misure strutturali e ambientali vengono approvate dalla Commissione sulla base di programmi (talvolta a livello regionale o locale) comprendenti un insieme significativo di misure che prevedono la concessione degli aiuti a condizioni estremamente diversificate. D'altro canto, solo le misure i cui aiuti sono fissati al livello del massimale comunitario risultano ammissibili (articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2808/98. Poiché nella maggior parte degli Stati membri interessati gli aiuti strutturali e ambientali sono fissati a livelli inferiori al massimale comunitario, una consistente quantità di fondi concessi, pari a 96,29 milioni di euro (calcolati sulla base della spesa complessiva prevista per la misura), non ha potuto essere utilizzata.

La tabella dell'**ALLEGATO VI** consente di constatare che l'importo massimo disponibile per gli Stati membri interessati dagli aiuti transitori agromonetari è stato di 1 620,3 milioni di euro (comprendenti la prima, la seconda e la terza rata). Di tale importo, il contributo massimo comunitario ha raggiunto 1 215,2 milioni di euro, mentre il contributo massimo della contropartita nazionale è stato fissato a 405,1 milioni di euro.

Dalla tabella contenuta nell'**ALLEGATO VII** risulta che, nei 22 piani approvati, l'importo complessivo dell'aiuto transitorio agromonetario approvato dalla Commissione è pari a 1 202,1 milioni di euro. La maggior parte di tale importo (1 125,9 milioni di euro) corrisponde al contributo del FEAOG. I fondi rimanenti (76,2 milioni di euro) corrispondono alla contropartita nazionale per la seconda e la terza rata. Va segnalato a tale proposito che solo l'Italia e il Lussemburgo hanno manifestato, all'atto della presentazione del piano, l'intenzione di concedere la contropartita nazionale facoltativa per la seconda e la terza rata. L'Irlanda ha deciso di concedere la contropartita nazionale mediante alcune modifiche ai piani approvati.

La differenza tra gli importi massimi accordati dalla Commissione e gli importi effettivamente concessi è principalmente dovuta al fatto che la maggior parte degli Stati membri ha deciso di non utilizzare fondi nazionali. In misura minore, anche la sottoutilizzazione dei fondi disponibili nel quadro delle misure strutturali e agroambientali ha contribuito a tale divario. Quest'ultimo fenomeno scaturisce dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 2808/98 (articolo 10, paragrafo 2, secondo comma), in base alle quali non viene accordata alcuna compensazione se gli importi strutturali effettivamente concessi sono inferiori ai limiti previsti nella pertinente normativa.

Belgio

La Commissione ha approvato due piani per il Belgio: un primo piano relativo agli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1° e il 3 gennaio 1999 (premi per bovini e ovini) e un secondo piano relativo agli aiuti il cui fatto generatore interviene il 1° luglio e il 1° agosto 1999 (seminativi, luppolo, lino e canapa). L'importo complessivo concesso dal bilancio comunitario ai programmi belgi è stato di 5,06 milioni di euro. Il Belgio non ha presentato alcun piano per le misure strutturali/ambientali, poiché tali aiuti non vengono concessi a livello del massimale comunitario.

Danimarca

La Danimarca ha presentato due piani, per un importo comunitario complessivo pari a 41,15 milioni di euro: un primo piano relativo agli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1° e il 3 gennaio 1999 (premi per bovini e ovini, pensionamento anticipato, operazioni di imboschimento, misure agroambientali) e un secondo piano relativo agli aiuti il cui fatto generatore ha luogo il 1° luglio 1999 (seminativi).

Spagna

Per la Spagna, sono ammissibili soltanto gli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1° agosto 1999 (lino e canapa) e il 1° settembre 1999 (intervento per le uve secche e aiuti per ettaro di riso). Il piano presentato dalla Spagna prevede la compensazione di queste quattro misure, per un importo comunitario complessivo di 1,04 milioni di euro.

Finlandia

La Commissione ha ricevuto tre piani dalle autorità finlandesi: il primo piano riguarda gli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1° e il 3 gennaio 1999 (sono ammissibili solo i premi per bovini e ovini), il secondo riguarda gli aiuti il cui fatto generatore ha luogo il 1° luglio 1999 (seminativi) e il terzo gli aiuti aventi un fatto generatore alla data del 1° agosto 1999 (lino). L'importo totale concesso dalla Comunità ammonta a 5,55 milioni di euro. La Finlandia non ha presentato alcun piano per le misure strutturali/ambientali, poiché tali aiuti non vengono concessi a livello del massimale comunitario.

Francia

La Francia ha presentato un solo piano che interessa l'insieme dei settori, per un importo complessivo di 182,65 milioni di euro a carico del bilancio comunitario. Il piano interessa tutti gli aiuti della PAC per i quali il fatto generatore interviene il 1° e il 3 gennaio 1999 (premi per animali, misure agroambientali, pensionamento anticipato, giovani agricoltori, estirpazione dei vigneti e frutta con guscio), il 1° luglio 1999 (seminativi e luppolo), il 1° agosto 1999 (lino e canapa) e il 1° settembre 1999 (riso).

Irlanda

L'Irlanda ha presentato un piano per gli aiuti aventi un fatto generatore alla data del 1° o del 3 gennaio 1999. Per ragioni amministrative, il piano è stato diviso in due parti, che riguardano rispettivamente l'approvazione degli aiuti relativi ai premi per bovini e ovini e l'approvazione delle misure di pensionamento anticipato e agroambientali (le operazioni di imboscamento non sono ammissibili in Irlanda). In un secondo tempo, l'Irlanda ha presentato un piano per gli aiuti aventi un fatto generatore alla data del 1° luglio 1999 (seminativi). L'importo comunitario totale concesso all'Irlanda ammonta a 75,92 milioni di euro. In seguito, l'Irlanda ha deciso di concedere il contributo nazionale per la seconda e la terza rata, innalzando in tal modo l'aiuto complessivo a 101,2 milioni di euro.

Italia

L'Italia ha presentato un piano del tutto simile a quello francese, ad eccezione del fatto che non prevede aiuti per le misure strutturali e ambientali (tranne i premi per l'insediamento di giovani agricoltori), non ammissibili in Italia. L'importo complessivo del piano italiano è pari a 203,18 milioni di euro, di cui 152,39 milioni di euro a carico del bilancio comunitario e 50,8 milioni di euro a titolo di contropartita nazionale.

Lussemburgo

Il Lussemburgo prevede un piano unico per tutti gli aiuti. Sono previste compensazioni per il settore bovino, il settore ovino e i seminativi. Per le misure strutturali/ambientali, sono ammessi solo gli interventi di sradicamento dei vigneti. L'importo complessivo del piano è

pari a 368 800 EUR (276 600 EUR a titolo di contributo comunitario e 92 200 EUR a titolo di contributo nazionale).

Svezia

La Svezia ha presentato un solo piano per gli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1° luglio 1999 (seminativi), che rappresentano l'unico tipo di misure ammesse a beneficiare di un aiuto agromonetario transitorio. L'importo a carico del bilancio comunitario ammonta a 63,72 milioni di euro.

Regno Unito

Contrariamente alla maggior parte degli Stati membri, il Regno Unito ha deciso di presentare un piano per tipo di misura. Per tale motivo, la Commissione ha ricevuto sette richieste di concessione di aiuti agromonetari da parte del Regno Unito. Il contributo complessivo del FEAOG è pari a 598,11 milioni di euro, mentre non è prevista alcuna partecipazione nazionale.

Per quanto riguarda gli aiuti il cui fatto generatore interviene il 1° gennaio 1999, il Regno Unito ha presentato un piano per il settore ovino e un piano per tutte le misure del settore bovino. Per le misure strutturali/ambientali, possono essere compensati solo gli interventi d'imboschimento e le misure agroambientali. Il Regno Unito ha presentato un piano che copre la parte principale di tali misure, oltre a un supplemento relativo a una parte delle misure d'imboschimento.

Il Regno Unito ha inoltre trasmesso separatamente 3 fascicoli, due riguardanti la compensazione agromonetaria relativa agli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 1° luglio 1999 (seminativi e luppolo) e uno relativo agli aiuti il cui fatto generatore interviene il 1° agosto 1999 (lino e canapa).

4. REDDITI

4.1. Precedenti

Le statistiche più recenti sui redditi agricoli riguardano il 1999. È comunque molto complesso riuscire a catalogare particolareggiatamente gli effetti del regime agromonetario sui redditi 1999, in quanto tali effetti dipendono da vari elementi: l'incidenza realmente esercitata dai tassi di conversione sui prezzi di mercato, i fatti generatori, le scadenze previste per il pagamento di acquisti, le vendite e gli aiuti agli agricoltori. Ne consegue che alcuni effetti osservati nel 1999 sono dovuti a movimenti del tasso di conversione agricolo del 1998, mentre certe variazioni di questo tasso nel 1999 faranno sentire le loro conseguenze soltanto nel 2000 o addirittura dopo.

Dalla sua introduzione verso la fine degli anni sessanta, il regime agromonetario ha soprattutto sviluppato un legame particolare con i redditi degli agricoltori. Nel corso del tempo, il Consiglio stesso ha introdotto alcuni criteri di valutazione della sensibilità dell'impatto dei movimenti agromonetari sui redditi degli agricoltori.

Ad esempio, nel 1992, ha introdotto la nozione di riduzione sensibile del tasso di conversione agricolo per le misure di mercato¹⁶, indicando che una rivalutazione deve superare un determinato livello prima che venga accordata la possibilità di attribuire compensazioni. Tale nozione è stata completata dal regolamento (CE) n. 724/97¹⁷ del Consiglio che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli, mediante la nozione "del periodo di osservazione di 6 mesi", con cui si precisa che un eventuale aiuto agromonetario viene ridotto o annullato in base all'evoluzione del tasso di conversione agricolo durante i 6 mesi che seguono la rivalutazione sensibile.

Il regolamento (CE) n. 942/98 del Consiglio¹⁸, recante modifica del regolamento sopramenzionato, ha introdotto il criterio della "franchigia del 2,6%" in base al quale la compensazione che risulta da una rivalutazione sensibile è limitata alla percentuale di rivalutazione superiore al 2,6% di rivalutazione sensibile. Con lo stesso regolamento, il Consiglio ha introdotto il criterio della situazione di mercato, consentendo in tal modo l'annullamento o la riduzione dell'aiuto compensativo agromonetario concesso per un determinato periodo, in funzione dell'evoluzione dei prezzi di mercato constatati.

Per quanto riguarda le compensazioni agromonetarie per riduzioni degli "aiuti diretti" derivanti dall'evoluzione del tasso di conversione agricolo, il Consiglio ha introdotto nel 1995 la nozione dei "24 mesi"¹⁹ indicando in tal modo che non può essere richiesta alcuna compensazione agromonetaria se per tali aiuti è stato applicato, nei ventiquattro mesi precedenti la decorrenza degli effetti del nuovo tasso, un tasso di conversione agricolo inferiore a quest'ultimo.

Tali criteri di giudizio restano validi sia per il regime agromonetario dell'euro, che per le misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune. È quindi opportuno che la Commissione ne tenga adeguatamente conto nel valutare l'impatto dell'introduzione dell'euro sui redditi degli agricoltori.

4.2. Ipotesi di lavoro

Come è stato fatto nella relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul regime agromonetario del mercato unico²⁰, per poter definire un ordine di grandezza degli effetti prodotti dall'introduzione dell'euro alla data del 1° gennaio 1999 sui redditi di dodici mesi, è stato necessario ricorrere ad una serie di approssimazioni e di ipotesi:

- i redditi 1999 determinati dalla commercializzazione dei prodotti o ad essa riconducibili sono considerati corrispondenti a quelli determinati dal valore dei prodotti nel 1999, ai prezzi alla produzione (fonte EUROSTAT),
- i redditi presi in considerazione per gli ortofrutticoli, le patate da fecola, il vino, l'olio d'oliva, il tabacco, gli agrumi trasformati e le sementi sono quelli generati dai quantitativi cui si applica un prezzo minimo o che beneficiano di un aiuto per tonnellata di prodotto immesso sul mercato,

¹⁶ Regolamento (CEE) n. 3813/92 (GU L 387 del 31.12.1992, pag. 1).

¹⁷ GU L 108 del 25.4.1997, pag. 9.

¹⁸ GU L 132 del 6.5.1998, pag. 1.

¹⁹ Regolamento (CE) n. 150/95 (GU L 22 del 31.1.1995, pag. 1).

²⁰ COM(98) 20 def. del 22.1.1998.

- gli "aiuti diretti" ai produttori sono quelli concessi per il 1999. Le compensazioni agromonetarie corrispondono all'importo massimo della prima rata, così come pubblicato nei diversi regolamenti, fatta eccezione per le compensazioni agromonetarie nel settore delle misure strutturali, per le quali si applica la compensazione fissata nei piani nazionali. Inoltre, viene tenuto conto della compensazione agromonetaria determinata dalla rivalutazione sensibile della lira sterlina occorsa nel 1999,
- i consumi intermedi che si suppone abbiano subito effetti sono pari alla metà del valore dell'alimentazione animale negli Stati membri nei quali si considera che il tasso applicabile nel 1999 abbia avuto un'incidenza sui prezzi dei cereali (B, L, D, EL, P, FIN, NL, IRL, A, E, S, e UK),
- i tassi di conversione che dovrebbero applicarsi ai diversi elementi di reddito presi in considerazione corrispondono, per gli Stati membri partecipanti, ai tassi fissi e, per gli Stati membri non partecipanti alla moneta unica, alla media ponderata dei tassi di cambio del 1999, per le misure di mercato, e al tasso applicabile alla data del fatto generatore, per gli "aiuti diretti".

Basandosi su questo modello fittizio, che condensa su dodici mesi tutte le conseguenze dei tassi 1999, è stato misurato l'effetto annuale del regime agromonetario nel 1999, moltiplicando le varie componenti per il divario tra i tassi applicati nel 1999 e i tassi limite rilevati alla fine del 1998. Si è quindi optato per un confronto con il tasso limite per mantenere la coerenza con la filosofia del regime agromonetario così come indicato nel regime agromonetario dell'euro.

È per tale motivo che il calcolo dell'impatto dell'introduzione dell'euro non tiene nemmeno conto dei settori per i quali è stato constatato il rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2799/98, ovvero la situazione del mercato (evoluzione dei prezzi di mercato in uno Stato membro nel quale è intervenuta una rivalutazione sensibile pari o più favorevole dell'evoluzione media dei prezzi di mercato negli Stati membri nei quali non è intervenuta una rivalutazione sensibile). Non viene nemmeno tenuto conto dei settori per i quali sia constatata l'assenza di collegamenti tra l'evoluzione del prezzo di mercato e l'evoluzione del prezzo d'intervento e, di conseguenza, l'evoluzione del tasso di conversione. Per quanto riguarda il settore lattiero-caseario, è stato tenuto conto dei prezzi più rappresentativi: o del prezzo del latte o dei prezzi dei prodotti d'intervento.

Nonostante i suoi aspetti puramente teorici, questo modello permette di individuare l'incidenza dell'euro sui redditi, diversificata comunque a seconda degli Stati membri. I dettagli relativi ai calcoli sono descritti nell'**ALLEGATO VIII**.

4.3. Osservazioni generali

L'effetto agromonetario si traduce in un aumento del valore aggiunto lordo (VAL) dello 0,207%, pari a 311,7 milioni di euro. Tale effetto positivo è esteso alla quasi totalità degli Stati membri, ad eccezione di tre (Italia, Finlandia e Francia), per i quali è stato registrato un regresso, seppure trascurabile rispetto al VAL. Tenuto conto dei limiti del modello adottato e del margine di errore dei diversi dati utilizzati, si può ritenere che l'introduzione dell'euro nel 1999 non abbia avuto conseguenze significative e negative per i redditi degli agricoltori dell'Unione europea. Questa tesi è rafforzata e confermata dalle ultime informazioni di EUROSTAT secondo le quali i redditi agricoli comunitari sarebbero aumentati dello 0,7% nel 1999.

4.4. Osservazioni dettagliate

Sulla base delle varie ipotesi sopramenzionate, possono essere formulate le seguenti osservazioni per i diversi Stati membri.

Belgio

La riduzione non sensibile del tasso di conversione, combinata con una compensazione per gli "aiuti diretti", non ha comportato una riduzione del VAL. Al contrario, è stato rilevato un lieve aumento pari a 1,8 milioni di euro, che rappresenta tuttavia soltanto lo 0,064% del VAL.

Danimarca

La riduzione sensibile del tasso di conversione, combinata con una compensazione per gli "aiuti diretti", non ha comportato una riduzione del VAL. Al contrario, è stato rilevato un lieve aumento pari a 0,7 milioni di euro, che rappresenta tuttavia soltanto lo 0,021% del VAL. Tenendo conto della situazione del mercato registrata nel 1999, i settori dei cereali, delle carni bovine e dei prodotti lattiero-caseari sono stati esclusi dall'esercizio.

Germania

La riduzione non sensibile del tasso di conversione, combinata con un leggero aumento del tasso applicabile agli "aiuti diretti", ha comportato un lieve aumento del VAL (22,5 milioni di euro), pari tuttavia soltanto allo 0,127% di tale valore.

Grecia

Malgrado una riduzione non sensibile del tasso di cambio, combinata con una riduzione del tasso di conversione applicabile agli "aiuti diretti", è stato registrato un consistente aumento del VAL di 169,8 milioni di euro, pari allo 1,981% di quest'ultimo.

Francia

Una riduzione sensibile non compensata del tasso di conversione, combinata con una compensazione per gli "aiuti diretti", ha comportato una riduzione del VAL di 7,8 milioni di euro, pari allo 0,025% di tale valore. I settori delle carni bovine, dei cereali e dei prodotti lattiero-caseari sono stati esclusi dall'esercizio.

Spagna

Malgrado una riduzione non sensibile del tasso di conversione, una lieve riduzione della maggior parte degli "aiuti diretti" e una compensazione per alcuni "aiuti diretti", è stato registrato un lieve aumento del VAL di 19,3 milioni di euro, pari allo 0,085% di tale valore.

Irlanda

Una riduzione non sensibile del tasso di conversione, combinata a una compensazione per gli aiuti diretti, si è tradotta in un aumento significativo del VAL (105,8 milioni di euro) pari quasi al 3,506% di quest'ultimo.

Italia

La riduzione sensibile non compensata intervenuta alla data del 1° gennaio 1999, unitamente a una compensazione per "gli aiuti diretti", ha comportato soltanto una lievissima flessione del VAL (-14,4 milioni di euro), pari allo 0,048% di tale valore. La situazione di mercato ha consentito di escludere i settori delle carni bovine, dei prodotti lattiero-caseari, dei cereali e dell'olio d'oliva.

Lussemburgo

La riduzione non sensibile del tasso di conversione, combinata a una compensazione per gli "aiuti diretti", ha comportato un aumento del VAL di 0,2 milioni di euro, ovvero dello 0,11% di quest'ultimo.

Paesi Bassi

Una rivalutazione non sensibile, combinata a un aumento degli "aiuti diretti" espressi in moneta nazionale, si è tradotta in un leggero aumento del VAL di 12,8 milioni di euro, pari cioè allo 0,15% di quest'ultimo.

Austria

Una rivalutazione non sensibile, combinata a un aumento degli "aiuti diretti" espressi in moneta nazionale, si è tradotta in un leggero aumento del VAL dello 0,071%, pari a 2,3 milioni di euro di tale valore.

Portogallo

Malgrado una riduzione non sensibile del tasso di conversione e una lieve riduzione degli "aiuti diretti", è stato registrato un leggero aumento del VAL di 5,4 milioni di euro, pari allo 0,152%.

Finlandia

La riduzione non compensata del marco finlandese, combinata a una compensazione per gli "aiuti diretti", ha prodotto una lieve diminuzione del VAL di 2,9 milioni di euro, pari allo 0,129% del valore di quest'ultimo. Nella valutazione del reddito, non è stato tenuto conto del settore del burro.

Svezia

La rivalutazione della corona svedese registrata nel 1999 e la compensazione per gli "aiuti diretti" dei seminativi hanno prodotto un aumento del VAL pari a 8,3 milioni di euro, ovvero dell'ordine dello 0,452%. Viene tenuto conto della situazione di mercato, soprattutto per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari e le carni bovine.

Regno Unito

La rivalutazione sensibile registrata nel 1999 e compensata della lira sterlina, unitamente alle compensazioni per gli "aiuti diretti", ha comportato una lieve riduzione del VAL (10,9 milioni di euro), tenuta presente al tempo stesso la situazione di mercato nei settori delle carni bovine e del latte scremato in polvere. Tenendo conto della prima rata della compensazione agromonetaria connessa con tale rivalutazione sensibile del 1999 (55,21 milioni di euro), la riduzione si è trasformata in un aumento del VAL di 43,3 milioni di euro, pari allo 0,382%.

5. ASPETTI DI BILANCIO

L'introduzione dell'euro dovrebbe comportare una serie di modifiche significative per il bilancio dell'Unione europea, costituite soprattutto da due elementi: gli aiuti compensativi agromonetari e l'effetto del doppio tasso.

5.1. Aiuti compensativi agromonetari

Come indicato nell'**ALLEGATO VI**, il costo totale delle compensazioni agromonetarie fissate con l'introduzione dell'euro nel 1999 ammonta a 810,158 milioni di euro per quanto riguarda la prima rata. Se si prescinde dagli eventuali futuri adeguamenti degli importi massimi della seconda e terza rata per la Danimarca, la Svezia e il Regno Unito, resterebbe a carico del bilancio europeo un importo di 405,09 milioni di euro, di cui 270,06 milioni di euro per la seconda rata e 135,03 milioni di euro per la terza rata.

Fatte salve nuove compensazioni agromonetarie risultanti dalle modifiche dei tassi di cambio degli Stati membri non partecipanti alla moneta unica, gli importi sopramenzionati dovrebbero scomparire dal bilancio europeo.

5.2. Doppio tasso

Il secondo elemento è rappresentato dal doppio tasso. Il fatto che l'effetto del doppio tasso sia eliminato per le monete partecipanti alla moneta unica per tutte le misure il cui fatto generatore interviene successivamente al 31 dicembre 1998, comporta automaticamente una riduzione dei costi derivanti dal doppio tasso. Come indicato nell'**ALLEGATO IX**, il costo stimato in termini di bilancio è ridotto da 780 milioni di ECU nel 1998 a 630 milioni di euro nel 1999 e a 225 milioni di euro nel 2000. L'esercizio di bilancio 2001 tiene conto di un costo derivante dal doppio tasso pari a 77 milioni di euro.

In breve, l'introduzione dell'euro comporta significative economie in termini di bilancio. Il costo residuo dipende dall'evoluzione dei tassi di cambio delle monete non partecipanti alla moneta unica.

6. ALTRI ASPETTI

6.1. Fatti generatori

6.1.1. Aspetti generali

L'introduzione dell'euro il 1° gennaio 1999, oltre ad una notevole semplificazione ha comportato un profondo cambiamento, soprattutto negli Stati membri non partecipanti, per gli agricoltori, gli operatori e le diverse amministrazioni nazionali ed europee, relativamente al tasso di conversione da applicare a una determinata operazione o misura.

Si è avuta una notevole semplificazione per gli Stati membri partecipanti, in quanto essi non devono più chiedersi, per qualsiasi misura, quale tasso di conversione occorra utilizzare: si tratta in ogni caso, escludendo le misure il cui fatto generatore è anteriore al 1° gennaio 1999, del tasso di conversione irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta di tali Stati membri.

Il cambiamento profondo ha interessato gli Stati membri non partecipanti, che non possono più contare sulla "stabilità" del tasso di conversione agricolo, ma devono utilizzare il tasso di

cambio applicabile alla data del fatto generatore, pari all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea (BCE) (*articolo 1 del regolamento (CE) n. 2808/98*).

Gli operatori e le amministrazioni nazionali degli Stati membri non partecipanti si sono presto abituati a questa nuova pratica, grazie soprattutto ai mezzi di comunicazione elettronici disponibili.

Da un punto di vista economico, tale modifica giornaliera del tasso di cambio può essere considerata un miglioramento rispetto al regime precedente, essendo scomparso il divario artificiale tra il tasso di conversione agricolo e il tasso di cambio.

Va inoltre osservato che l'utilizzo di un unico tasso [disposizione relativa al tasso doganale dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92²¹, modificato dal regolamento (CE) n. 82/97] per gli importi relativi alle importazioni e le tasse all'importazione, fissati in euro da atti relativi alla PAC, costituisce un'enorme semplificazione che ha consentito di eliminare completamente la confusione e gli errori rilevati in passato in merito al valore del tasso da utilizzare per le operazioni sopramenzionate.

Tuttavia, alla vigilia dell'introduzione dell'euro, i rappresentanti di alcuni Stati membri non partecipanti avevano espresso una certa preoccupazione circa eventuali conseguenze negative per i redditi degli agricoltori derivanti da un'ampia fluttuazione del tasso di cambio delle loro monete.

È per tale motivo che, in occasione della decisione del Consiglio del 15 dicembre 1998, la Commissione si è dichiarata "disponibile a riesaminare, nel quadro dei comitati di gestione interessati, alcuni fatti generatori, in particolare quelli legati alle misure previste dall'articolo 5 del regolamento che istituisce il regime agromonetario dell'euro, per i quali potrebbe rivelarsi necessaria una ridefinizione a causa del passaggio al nuovo regime agromonetario".

In linea con tale impegno, la Commissione ha provveduto a riesaminare la definizione di taluni fatti generatori, manifestando tuttavia una certa riserva riguardo alle diverse richieste inoltrate, onde evitare che una nuova definizione determinasse una fissazione anticipata del tasso di cambio. Tale possibilità di fissare anticipatamente il tasso di cambio (tasso di conversione agricolo del regime precedente) è stata scartata dal Consiglio quando ha preso la decisione sul regime agromonetario dell'euro. Tenuto conto di tale restrizione, la Commissione non poteva quindi introdurre una ridefinizione del fatto generatore che implicasse la fissazione anticipata del tasso di cambio.

Sono comunque state apportate alcune modifiche alle definizioni del fatto generatore. L'unica modifica necessaria derivante dall'introduzione dell'euro riguarda i contributi veterinari (tali contributi espressi in euro devono essere convertiti in moneta nazionale negli Stati membri partecipanti mediante il tasso irrevocabilmente fissato)²². Le altre modifiche introdotte sono dovute ai seguenti fattori:

- modifica del regolamento di base (banane e pesca),
- miglioramento della coerenza tra i diversi fatti generatori (ortofrutticoli), o

²¹ GUL 302 del 19.10.1992, pag. 1.

²² Regolamento (CE) n. 807/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, recante, a seguito dell'introduzione dell'euro, misure transitorie per il finanziamento delle ispezioni e dei controlli ai sensi della direttiva 85/73/CEE; GUL 102 del 17.4.1999, pag. 68.

- modifica dell'obiettivo economico conseguito (burro per pasticceria).

6.1.2. Modifica del fatto generatore per gli "aiuti diretti"

Sempre nel quadro di tale impegno, la Commissione ha altresì adottato, il 29 giugno 1999, il regolamento (CE) n. 1410/1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo e la definizione di taluni fatti generatori ripresi nei regolamenti (CEE) n. 3889/87, (CEE) n. 3886/92, (CEE) n. 1793/93, (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 293/98²³.

In pratica, è stato modificato il tasso di cambio applicabile agli "aiuti diretti". Inizialmente, era previsto che per gli aiuti "settoriali" doveva essere utilizzato il tasso applicabile il primo giorno della campagna di commercializzazione, mentre per le misure "strutturali" sarebbe stato utilizzato il tasso applicabile alla data del 1° gennaio. Il regolamento summenzionato implica che il tasso da utilizzare sia pari alla media, calcolata *pro rata temporis*, dei tassi di cambio applicabili durante il mese che precede la data del fatto generatore.

La motivazione di tale modifica è contenuta nel terzo considerando del regolamento (CE) n. 1410/1999:

"considerando che il tasso di cambio della data in cui interviene il fatto generatore per gli aiuti, i premi e gli importi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98 è definito come il tasso di un solo giorno; che è opportuno modificare il tasso applicabile alla data del fatto generatore affinché, di norma, tali aiuti, premi ed importi convertiti in moneta nazionale non subiscano brusche variazioni a causa del tasso di cambio di un solo giorno; che, a tal fine, appare indicato ricorrere alla media *pro rata temporis* dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data in cui interviene il fatto generatore".

Il suddetto regolamento è stato applicato per gli "aiuti diretti" il cui fatto generatore ha avuto luogo a decorrere dal 1° luglio 1999. Ci si può tuttavia interrogare sull'utilità di tale regolamento rispetto ai timori espressi alla vigilia dell'introduzione dell'euro e all'intenzione generale di semplificazione.

Nel momento in cui questa relazione viene presentata al Consiglio, la Commissione ha già adottato otto regolamenti che fissano il tasso di conversione applicabile a taluni aiuti diretti. Inoltre, dall'analisi dettagliata descritta nell'**ALLEGATO X** della presente relazione, emerge che i redditi netti dei produttori non sarebbero stati influenzati se fosse stato applicato il tasso iniziale, ovvero il tasso applicabile il primo giorno della campagna di commercializzazione (aiuti settoriali) o dell'anno (aiuti strutturali). La differenza totale delle entrate provenienti dagli "aiuti diretti" per i 4 Stati membri interessati è pari a 11,5 milioni di euro, ovvero lo 0,24% delle entrate complessive. Tenendo conto della compensazione agromonetaria, il divario tra i due tassi viene ridotto a 2,84 milioni di euro, ovvero allo 0,06% delle entrate complessive. Va inoltre ricordato che le conseguenze di un tasso accidentalmente elevato o ridotto sono neutralizzate dalla compensazione agromonetaria e, se del caso, da un tasso ridotto o elevato dell'esercizio successivo.

²³ GUL 164 del 30.6.1999, pag. 53.

6.2. Criteri dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2799/98

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2799/98 concerne le rivalutazioni sensibili e in particolare il metodo per il calcolo o l'adeguamento dell'importo massimo dell'aiuto agromonetario concesso per uno dei tre periodi, tenendo conto della situazione del mercato.

La situazione del mercato è descritta al paragrafo 6, secondo comma del suddetto articolo:

"Uno o più settori possono dar luogo ad una riduzione dell'importo dell'aiuto di uno o più periodi qualora si constati:

a) *che il prezzo medio di mercato per lo Stato membro di cui trattasi, durante l'anno relativamente al quale è constatata una rivalutazione sensibile, o tra l'inizio del periodo precedente e l'inizio del mese che precede il primo mese del periodo interessato, è superiore o pari alla media dei prezzi di mercato degli Stati membri nei quali non è intervenuta una rivalutazione sensibile durante lo stesso arco di tempo. I prezzi di mercato vengono confrontati in base a un indice 100 del prezzo in moneta nazionale o in euro;*

oppure

b) *che la data di rivalutazione sensibile, rispetto alle date dei generatori del settore considerato, non consente di concludere che la rivalutazione in causa abbia avuto un impatto sull'intero periodo considerato.*

In caso di applicazione della lettera b), la riduzione di almeno un terzo di cui all'articolo 4, paragrafo 5 è calcolata in base all'importo dell'aiuto per il primo periodo che sarebbe stato concesso qualora non si fosse applicata la lettera b).

L'ultimo comma del suddetto paragrafo precisa che: *"questi criteri possono essere modificati, sulla base dell'esperienza acquisita, secondo la procedura di cui all'articolo 9".*

Al momento dell'introduzione dell'euro, non è stato necessario applicare le disposizioni relative alla valutazione della situazione del mercato, non essendovi rivalutazioni sensibili che richiedessero la fissazione di un importo massimo dell'aiuto compensativo concesso per il primo periodo.

L'esperienza acquisita si limita infatti alla rivalutazione sensibile della lira sterlina intervenuta nel 1999. Nel regolamento (CE) n. 802/2000²⁴, che fissa l'importo massimo dell'aiuto compensativo per la rivalutazione della sterlina, la Commissione ha effettivamente tenuto conto della situazione del mercato, ovvero della lettera a) summenzionata. Ciò ha consentito di annullare la compensazione agromonetaria nei settori dello zucchero e delle carni bovine, per i quali l'indice del prezzo medio di mercato era superiore all'indice della media dei prezzi di mercato degli Stati membri le cui monete non hanno subito rivalutazioni sensibili durante il 1999.

Non è stato necessario applicare le disposizioni di cui alla lettera b), in quanto l'unico settore in cui esse possono essere prese in considerazione, ovvero il settore dello zucchero, è stato eliminato in base alle disposizioni della lettera a).

²⁴ GUL 96 del 18.4.2000, pag. 36.

Finora, l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) non ha creato alcun problema significativo. La Commissione, pertanto, non vede attualmente alcun motivo per proporre modifiche a tali criteri.

6.3. Cause promosse davanti alla Corte di giustizia

6.3.1. Causa C -100/99

Il 19 marzo 1999, il governo della Repubblica italiana ha presentato un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, chiedendo alla Corte di giustizia di dichiarare nulli e non avvenuti i regolamenti impugnati (regolamento agromonetario) e più in particolare le disposizioni contestate e di condannare il Consiglio e la Commissione alle spese. L'Italia contesta diversi elementi della legislazione agromonetaria: la franchigia del 2,6%, il campo di applicazione delle compensazioni agromonetarie, la discriminazione tra monete partecipanti e non partecipanti.

6.3.2. Causa C -403/99

Dopo poco tempo, il governo della Repubblica italiana ha presentato un secondo ricorso, chiedendo alla Corte di annullare il regolamento (CE) n. 1639/1999 che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° luglio 1999²⁵. L'Italia contesta in particolare il modo il cui è stato applicato l'articolo 6 (adeguamento dell'importo massimo di un coefficiente per gli "aiuti diretti" con un tasso di conversione agricolo congelato) del regolamento (CE) n. 2813/1998²⁶.

Al momento dell'approvazione della presente relazione da parte della Commissione, l'udienza relativa alla causa C – 100/99 si è svolta il 18 gennaio 2001.

6.4. Dracma greca

Con il regolamento (CE) n. 1478/2000 del 19 giugno 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro²⁷, il Consiglio ha ridotto il numero degli Stati membri non partecipanti ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 2799/98 a tre Stati membri: Danimarca, Regno Unito e Svezia. A decorrere dal 1° gennaio 2001, la Grecia diviene uno Stato membro partecipante ai sensi della lettera b) dell'articolo summenzionato e viene stabilito il seguente tasso fisso: 1 euro = 340,750 dracme greche.

Tale cambiamento non richiede alcun atto legislativo supplementare, in quanto si applicano, eventualmente, le disposizioni del regolamento (CE) n. 2799/98 e a decorrere dal 1° gennaio 2001 nessun altro tasso diverso dal tasso fisso può essere applicato alle misure e operazioni aventi un fatto generatore successivo alla data del 31 dicembre 2000.

7. CONCLUSIONE

Con riserva delle sentenze della Corte di giustizia nelle due cause promosse dall'Italia, dall'analisi effettuata emerge che la transizione verso l'euro nella politica agricola comune si è

²⁵ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 33.

²⁶ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 48.

²⁷ GU L 167 del 7.7.2000, pag. 1.

svolta in modo armonioso e non ha quindi creato problemi di particolare rilievo, tali da richiedere un rapido intervento da parte delle autorità. Al contrario, l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune comporta una semplificazione dovuta, in primo luogo, all'esistenza stessa dell'euro e, in secondo luogo, alle modalità in base alle quali l'euro è stato introdotto nella politica agricola comune. Inoltre, i redditi degli agricoltori europei non sono stati influenzati da tale cambiamento radicale verso un'Unione europea ancora più integrata.